

Determinazione Dirigenziale

N. 2155 del 19/10/2021

Classifica: 010.16.84

Anno **2021**

(Proposta n° 12475/2021)

<i>Oggetto</i>	CIRCONVALLAZIONE DI MOLIN DEL PIANO DELLA S.P. N. 84. ACCERTAMENTO DI ENTRATE PER INCAMERAMENTO SOMME A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DAL M.E.F.
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	P.O. ESPROPRI
<i>Ufficio</i>	P.O. Espropri
<i>Responsabile</i>	
<i>Riferimento PEG</i>	26
<i>Centro di Costo</i>	26
<i>Resp. del Proc.</i>	FRANCESCO TAITI
<i>Dirigente/Titolare</i>	TAITI FRANCESCO
<i>P.O.</i>	

PROANG00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
	2021		880/1		53.844,19
	2021		508/1		7.088,73

Il Dirigente / Il Titolare P.O.

Dato atto:

- che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 228 del 14/02/1996 veniva approvato il progetto per la costruzione della circonvallazione di Molin del Piano a variante della S.P. n. 84 di Molin del Piano”, dando atto della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera stessa;
- che con il decreto n. 69 del 03/03/1997, rettificato con decreto n. 394 del 30/10/1997, il Presidente della Provincia di Firenze determinava la misura delle indennità da corrispondere a titolo provvisorio per l’espropriazione delle aree occorrenti;
- che con atto n. 137 del 11/03/1998 veniva depositato presso la Cassa DD.PP di Firenze la somma di € 2.041,35 (Lire 3.952.600) certificato di vigenza n. 169697 polizza n. 1032704 quietanza del 02/06/1998 a favore della ditta Immobiliare Montioni S.R.L., la quale non aveva fatto pervenire l’accettazione dell’indennità provvisoria proposta;
- che con atto n. 457 del 23/02/2001 veniva depositata a saldo a favore della medesima ditta la somma di € 1.066,92 (Lire 2.065.850) certificato di vigenza n. 170832 polizza n. 272747 quietanza del 17/05/2001;
- che con decreto di esproprio n. 237 del 12/02/2001 veniva disposta a favore della Provincia di Firenze l’acquisizione definitiva degli immobili ricadenti in comune di Pontassieve, tra cui anche i terreni di proprietà della Immobiliare Montioni S.R.L. di Rignano sull’Arno, individuati al Foglio di mappa n. 81, part.170/b di mq.115, part. 138/b di mq.475, part. 8/b di mq.380;
- che con verbale di assemblea straordinaria del 15 aprile 2003 ai rogiti del notaio Claudio Bernini la società Immobiliare Montioni ha mutato denominazione sociale in Villa Laura s.r.l.;
- che la ditta Villa Laura S.R.L., già denominata Immobiliare Montioni S.R.L. ed in corso di causa incorporata per fusione nella Impresa Dr. Ing. Giovanni Tognozzi Costruzioni in cemento armato ed idraliche S.P.A., ha presentato ricorso con atto di citazione del 25/06/2003 dinanzi alla Corte di Appello di Firenze opponendosi alla stima e chiedendo la determinazione delle indennità di occupazione e di esproprio relativamente ad un'area a verde, dell'estensione di mq 970, di pertinenza di un complesso immobiliare di proprietà della predetta società sito in località Molin del Piano nel Comune di Pontassieve, area oggetto di procedura espropriativa da parte della Provincia di Firenze ai fini della realizzazione della circonvallazione di Molin del Piano della Strada Provinciale n. 84;
- che la Provincia di Firenze si costituiva in giudizio contestando il fondamento della domanda;
- che con sentenza n. 135/2008 depositata il 24 gennaio 2008, la Corte di Appello di Firenze, ha ritenuto che il terreno, sebbene ricadesse in zona agricola, fosse ubicato in zona urbanizzata e dotato di notevole potenzialità edificatoria, individuava (in ossequio all'orientamento della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo) il valore di mercato unitario dello stesso riferito alla data del Decreto di Esproprio (12/2/2001) in € 60,00/mq, determinando conseguentemente l'indennità di esproprio in € 58.200,00 e quella di occupazione temporanea in € 21.087,00;
- che con riferimento alla perdita di valore subita dalla proprietà residua, la Corte di Appello di Firenze riteneva indennizzabile la spesa per la palificazione e la realizzazione del muro di sostegno, resi necessari per effetto della realizzazione della strada, per un importo pari ad € 146.760,00, oltre Iva, (€ 5.668,00) nonché il costo di progettazione della paratia di micropali e delle relative varianti, per un importo pari ad € 33.486,40;
- che la stessa Corte riteneva, invece, che dovessero escludersi i danni derivanti da specifiche modalità di utilizzazione della proprietà e dalla posizione di minore favore naturale in cui si trova la proprietà relitta, a causa della vicinanza dell'opera pubblica, ed anche alla minor volumetria realizzabile, dipendente da una scelta anteriore alla espropriazione;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2036 del 10/10/2008 l'Amministrazione, in esecuzione della suddetta sentenza della Corte d'Appello di Firenze, ha provveduto ad integrare l'originario deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (Cassa DD.PP.) versando la

complessiva somma di € 322.758,87, certificato di vigenza n. 184660 polizza n. 277677 quietanza n. 433 del 13/11/2008, così determinata:

Indennità espropriazione + palificate e spese tecniche come da sentenza n. 135/08

€ 244.054,40

Interessi legali su € 244.054,40 dal 12.2.2001 al 30.10.2008

€ 52.689,06

Indennità occupazione

€ 21.087,00

Interessi legali su € 21.087,00 dall'immissione in possesso

(21.11.1996) al 30.10.2008

€ 8.036,68

€ 325.867,14

Indennità già depositata

€ 3.108,27

€ 322.758,87

- che avverso la predetta sentenza della Corte di Appello aveva interposto ricorso per Cassazione la Provincia di Firenze affidandosi a dieci motivi di gravame, al cui accoglimento si opponeva l'Impresa Dr. Ing. Giovanni Tognozzi - Costruzioni in Cemento Armato, ed Idrauliche, incorporante per fusione Villa Laura s.r.l., la quale a sua volta proponeva ricorso incidentale;
- che con sentenza n. 8873/2014, depositata il 16 aprile 2014, pronunciata sul ricorso principale 6274/2009, la Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, così statuiva: *“La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di gravame del ricorso principale, assorbiti il terzo ed il quarto, e rigetta i restanti motivi, nonché il ricorso incidentale”* e per l'effetto rinviava, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze di Firenze;
- che a seguito della suddetta pronuncia, la società, nel frattempo sottoposta a procedura concorsuale, ha riassunto il giudizio avanti alla Corte d'Appello di Firenze, al quale veniva attribuito il numero di ruolo 950/2015;
- che la Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi di gravame incentrati sulla individuazione della corretta destinazione urbanistica dell'area espropriata, ritenendo che la linea interpretativa seguita dalla Corte di Appello di Firenze nel giudizio di *prime cure* riproponesse la teoria dell'edificabilità di fatto e che, invece, nella valutazione dell'area non si dovesse prescindere qualificazione giuridico legale impressa alla stessa dalle previsioni risultanti dagli strumenti urbanistici;
- che alla luce della statuizione della Corte di Cassazione oggetto del giudizio di riassunzione era l'individuazione del giusto valore delle aree da considerarsi come *“non edificabili”* per effetto della classificazione a verde agricolo, da effettuarsi utilizzando il criterio generale del valore venale pieno, tratto dall'art. 30 della L. n. 2359 del 1865;
- che a tal fine la Corte d'Appello di Firenze aveva conferito incarico al C.T.U. Ing. Franco Biagiotti affinché determinasse la giusta indennità di esproprio e la relativa indennità di occupazione di urgenza;
- che nonostante la nomina del CTU, le parti sono comunque pervenute, a seguito di autonome trattative, ad una definizione stragiudiziale della controversia, supportata dalle valutazioni del proprio Ufficio legale e del CTP Ing. Carlo Conforti ha ritenuto di accettare la proposta;
- che l'Avvocatura dell'Ente e il CTP Ing. Carlo Conforti hanno reso parere favorevole alla definizione transattiva del giudizio con nota prot. int. n. 2752/2019 del 21/11/2019 conservato agli atti dell'Ufficio;
- che con atto dirigenziale n. 3604 del 12/12/2019 è stato approvato lo schema transattivo sottoscritto da Città Metropolitana di Firenze e dalla Curatela del Fallimento della Impresa Dr. Ing. Giovanni Tognozzi – Costruzioni in cemento armato ed idrauliche Spa, previa istanza n. 410 del 21/11/2019 al Giudice Delegato al Fallimento del Tribunale di Firenze Dr.ssa Silvia Governatori e relativo nulla osta rilasciato il 27/11/2019 per la definizione in via transattiva, nei termini e modi nella stessa indicati, del contenzioso;

- che con Atto di transazione sottoscritto il 10/01/2020 rep. 21905 del 24/01/2020 è stato stabilito quanto segue:
il valore di mercato unitario dell'area espropriata riferito alla data del Decreto di Esproprio (12/2/2001) viene concordemente quantificato dalle parti in € 25,00/mq per tutte le superfici; in conseguenza dell'applicazione di tale valore l'Indennità di Esproprio spettante alla Curatela del Fallimento della Impresa Dr. Ing. Giovanni Tognozzi - Costruzioni in cemento armato ed idrauliche S.p.A ammonta a € 27.000,00 in riferimento alla suddetta data del Decreto di Esproprio;
in conseguenza del suddetto ammontare dell'Indennità di Esproprio, l'Indennità di occupazione di urgenza (dal 21/11/1996, data dell'immissione in possesso, al 12/2/2001, data del Decreto di Esproprio) spettante alla Curatela del Fallimento della Impresa Dr. Ing. Giovanni Tognozzi - Costruzioni in cemento armato ed idrauliche S.p.A. (determinata ai sensi dell'art. 20 della L. 865/1971) ammonta a € 9.562,50 in riferimento alla data del Decreto di Esproprio;
 - che la Città Metropolitana di Firenze con l'accordo firmato in data 10/01/2020 si è impegnata a chiedere alla Cassa DD.PP. lo svincolo in favore della Curatela del Fallimento Tognozzi della complessiva somma di € 272.022,95 determinata come segue:
Nuova indennità di espropriazione + palificate e spese tecniche
come da sentenza n. 135/08 € 212.854,40;
Interessi legali dal 12.2.2001 al 30.10.2008 € 45.961,96;
Indennità occupazione € 9.562,50;
Interessi legali dall'immissione in possesso (21.11.1996) al 30.10.2008 € 3.644,09
€ 272.022,95
 - che la restante parte, depositata presso la Cassa DD.PP. in eccesso rispetto al *quantum* oggi concordato, pari ad € 53.844,19 deve essere conseguentemente reintroitata dall'Amministrazione;
 - che, in favore della *Curatela del Fallimento della Impresa Dr. Ing. Giovanni Tognozzi – Costruzioni in cemento armato ed idrauliche Spa* è stato emesso il nulla osta allo svincolo con atto dirigenziale n. 878 del 16/03/2021 dell'importo complessivo di € € 272.022,95;
 - che con il medesimo atto è stato autorizzato l'incameramento della somma rimanente di € **53.844,19**+interessi a favore della Città Metropolitana di Firenze;
Considerato che con provvisorio di entrata n. 13868 del 13.10.21 è stata incassata dal Tesoriere in favore della Città Metropolitana di Firenze la somma € 60.932,92;
Ritenuto di dover procedere all'accertamento di entrata di € 53.844,19 sul cap. 880/1 e € 7.088,73 sul cap. 508/0, provvedendo allo stanziamento di tale risorse nella prossima variazione di bilancio richiesta prot. n. 2854/2021;
- VISTI:**
- il D.Lgs. 267/2000;
 - il Regolamento di Contabilità della ex Provincia di Firenze applicato dalla Città Metropolitana di Firenze nelle more dell'approvazione dei propri Regolamenti;
 - il D.P.R. n.. 327/2001;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto

DETERMINA

- di accertare la somma di € 53.844,19 sul cap. 880/1 denominato "Retrocessione di somme da M.E.F. DD.PP. per transazione Tognozzi cap. U 20449";
- di accertare gli interessi di € 7.088,73 sul cap. 508/0 denominato "Altri interessi attivi da altri soggetti" provvedendo allo stanziamento di tale risorse nella prossima variazione di bilancio come da richiesta protocollo interno n. 2854/2021;

- di inoltrare il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Contabilità, ai Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell'accertamento di entrata, nonché all'Ufficio Atti per la pubblicazione.

Firenze, 19/10/2021

**LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
TAITI FRANCESCO**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”